


CERSAIE 2016

CERSAIE

ANGAISA sarà, come sempre, presente alla manifestazione fieristica di Bologna, che quest'anno si terrà da lunedì 26 fino a venerdì 30 settembre dalle ore 09.00 alle 19.00. Il nostro stand sarà ubicato presso l'area esterna 45 (stand 17).

Come sempre lo stand è a disposizione di tutte le aziende associate, che potranno utilizzare i servizi consueti di segreteria e – previa prenotazione – la sala riunioni. Presso lo stand saranno disponibili tutte le informazioni relative alle iniziative associative e, naturalmente, le informazioni necessarie per aderire ad ANGAISA in qualità di Socio Ordinario (distributori) ovvero Socio Sostenitore (Industrie e Gruppi).

Per informazioni: info@angaisa.it ●



Normative

Commercio

Nuova banconota da €50. Prossima emissione



A partire dal 4 aprile 2017 verrà messa in circolazione, in tutta l'area dell'euro, la nuova banconota da €50.

La prima serie di banconote in euro è entrata in circolazione nel 2002.

Da allora le tecnologie di stampa e di elaborazione delle immagini sono progredite rapidamente e, anche al fine di contrastare con sempre maggiore efficacia la contraffazione, l'Eurosistema (costituito dalla Banca Centrale Europea e dalle banche centrali nazionali) ha intrapreso la graduale introduzione di una serie di banconote denominata "Europa", che integra caratteristiche di sicurezza avanzate. Ciascun taglio della nuova serie è immediatamente riconoscibile grazie a tonalità più forti e ad immagini più chiare rispetto alla prima.

Le nuove banconote da €5, €10, €20 (già in circolazione) e quella da €50, di prossima emissione, recano il ritratto di Europa, figura della mitologia greca.

Per quanto riguarda i soggetti diretta-

mente interessati all'adeguamento tecnico di software e apparecchiature alle nuove banconote da €50, si segnala che l'Eurosistema offre la possibilità, fin da ora, di prendere a prestito le nuove banconote presso le banche centrali nazionali al fine di consentire i necessari test.

Fisco



Agevolazioni fiscali. Bonus mobili anche alle giovani coppie «unite»

Bonus mobili per giovani coppie esteso di diritto a chi è «civilmente unito».

Il bonus mobili per le giovani coppie è esteso di diritto a chi non è sposato ma «civilmente unito». Questo è quanto precisato in una recente risposta a seguito di un'interrogazione parlamentare del 28 luglio scorso.

I parlamentari partivano dalla legge 76/2016 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e sulle convivenze, che afferma che le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrano, in qualsiasi norma, «si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso». Quindi, proseguivano i deputati, la legge di Stabilità 2016, che amplia le ipotesi in cui è

possibile fruire del cosiddetto «bonus mobili» (detrazione del 50% della spesa sostenuta in 10 rate annuali), individua anche specifici requisiti soggettivi in presenza dei quali è anche elevato da 10.000 a 16.000 euro il limite massimo di spesa detraibile. Tutte queste prescrizioni dovrebbero essere quindi applicabili, chiedevano i parlamentari, anche alle giovani coppie «civilmente unite».

E infatti Enrico Zanetti, Viceministro all'Economia, sentita l'amministrazione finanziaria, ha dato loro ragione: «non esiste alcuna preclusione, dal punto di vista della normativa fiscale, a estendere il "bonus mobili" previsto per le giovani coppie ai componenti dell'unione civile», purché ricorrano le condizioni elencate nella circolare che «l'unione civile sia stata validamente costituita nell'anno 2016». I requisiti dovranno essere quelli indicati dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 7/E del 31 marzo 2016: la detrazione è riservata ai soggetti che possiedono i seguenti requisiti: a) essere una coppia coniugata oppure coppia convivente more uxorio (da provare con stato di famiglia o autocertificazione) da almeno tre anni nel 2016; b) non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età nel 2016; c) essere acquirenti di un'unità immobiliare da adibire a loro abitazione principale. In riferimento al primo requisito, da oggi diventa possibile formalizzare le unioni civili.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Detrazione IRPEF. Interventi di recupero edilizio. Spese sostenute dal convivente more uxorio. Risoluzione Ag. Entrate n. 64 del 28 luglio 2016

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio può fruire della detrazione d'imposta alla stregua dei familiari conviventi.

Con la Risoluzione n. 64/E del 28 luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio può fruire della detrazione d'imposta alla stregua dei familiari conviventi.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

Sulla fattispecie prospettata, l'Agenzia delle Entrate ha svolto un ragionamento articolato che prende le mosse dall'analisi della normativa inserita nell'art. 16-bis del TUIR.

In particolare, è stato evidenziato come la detrazione d'imposta spetta per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi in questione. Il diritto alla detrazione spetta (se hanno sostenuto le spese in questione e queste sono rimaste a loro carico) al proprietario o al nudo proprietario dell'immobile, al titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), nonché all'inquilino e al comodatario in quanto detentori dell'immobile. In realtà anche al familiare del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché sia convivente e sostenga le spese, intendendosi per familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Quindi, in teoria, il convivente che non sia familiare del titolare dell'immobile e che sostenga le spese per gli interventi in questione potrebbe beneficiare della detrazione soltanto se risultasse detentore dell'immobile in base ad un contratto di comodato.

A ben vedere la nuova legge che regola le "Unioni Civili" – la L. n. 76 del 2016 - ha modificato il quadro normativo equiparando al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili.

Se è vero che analoga equiparazione non è effettuata per le convivenze di fatto, l'Agenzia delle Entrate rileva come la citata L. n. 76 del 2016, ha, in ogni caso, attribuito una specifica rilevanza giuridica a tale formazione sociale e, in questo contesto, ha evidenziato l'esistenza di un legame concreto tra il convivente e l'immobile destinato a dimora comune, riconoscendo, ad esempio, al convivente superstite il diritto di abitazione, per un periodo determinato, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto.

Ne consegue, pertanto, che anche il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal TUIR, può fruire della detrazione alla stregua dei familiari conviventi.

Rimandiamo le aziende interessate alla lettura della Risoluzione dell'Agenzia

delle Entrate, disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative •
Fisco • Detrazione fiscale 36%-50%.

Modello 770/2016. Differimento del termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta

Publicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2016, il D.P.C.M. del 26 luglio 2016, che dispone il rinvio al 15 settembre 2016 del termine per la trasmissione dei Modelli 770/2016.

La proroga, adottata su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, accoglie le richieste avanzate dalle categorie professionali e delle imprese che lamentavano le difficoltà derivanti dai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta. La proroga per la presentazione dei Modelli 770/2016 ha anche l'effetto di differire al 15 settembre 2016 il termine per procedere - qualora non ancora effettuato entro la scadenza del 9 marzo 2016 - all'invio telematico delle "Certificazioni Niche" relative al 2015, contenenti, esclusivamente, redditi non dichiarabili mediante il Modello 730, ad esempio quelle riguardanti i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni, le provvigioni ed i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto. La nuova scadenza consente, anche, il differimento dei termini per il ravvedimento operoso nell'ipotesi di omessa trasmissione. In particolare, qualora il Modello 770 non sia presentato entro il termine del 15 settembre 2016, la violazione potrà essere regolarizzata nei successivi 90 giorni, ossia entro il 14 dicembre 2016.

Mutui ipotecari concessi dalle banche per l'acquisto dell'abitazione principale. Regime fiscale

Con la Risoluzione n. 61/E del 25 luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sono dovute l'imposta di registro, l'imposta di bollo ed ogni altra imposta indiretta per i mutui ipotecari concessi dalle banche, per l'acquisto dell'abitazione principale e per i lavori di ristrutturazione, alle giovani coppie ed alle famiglie numerose o con disabili.

In particolare, con il citato documento di prassi, l'Amministrazione finanziaria ha fornito i chiarimenti sul regime fiscale di favore previsto D.L. n. 269 del 2003, relativo ai contratti di finanziamento stipulati tra la Cassa Depositi e Prestiti e le banche intermediarie, ritenendolo applicabile anche agli utenti finali. Ciò perché la banca svolge, in realtà, una funzione strumentale volta a consentire che la provvista messa a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti per agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti beneficiari venga effettivamente destinata a tale finalità.

La questione posta dalla Direzione Regionale della Toscana

Il D.L. n. 269 del 2003 stabilisce che ai finanziamenti per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale e ad interventi di ristrutturazione, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose, si applica il regime fiscale favorevole dell'esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

In ragione di tale normativa, la Direzione Regionale della Toscana ha richiesto un'interpretazione del regime fiscale della fattispecie al fine di esplicitare se sia solo riferibile al rapporto tra Cassa Depositi e Prestiti e banca od anche a quello tra banca e beneficiario.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, mediante una puntuale analisi della normativa, ha evidenziato come il contratto di mutuo stipulato dalla banca con il beneficiario, a seguito della messa a disposizione della provvista da parte di Cassa Depositi e Prestiti, si pone quale atto esecutivo rispetto al contratto di finanziamento stipulato tra la medesima Cassa e la banca.

Infatti, l'erogazione della provvista da parte di Cassa Depositi e Prestiti costituisce presupposto necessario ed indispensabile per la successiva erogazione delle somme al beneficiario.

Nelle operazioni di finanziamento in argomento la banca svolge, quindi, una funzione strumentale volta a consentire che la provvista messa a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti per agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti individuati dalla norma venga effettivamente destinata a tale finalità. In ragione di questa correlazione tra il contratto di finanziamento stipulato tra Cassa Depositi e Prestiti e la banca ed il contratto di mutuo stipulato tra la banca ed il beneficiario finale, deve ritenersi che la previsione di esenzione contenuta nel citato D.L. n. 269 del 2003, debba trovare applicazione in relazione al complessivo rapporto di finanziamento e, dunque, sia con riferimento al finanziamento intercorrente tra Cassa Depositi e Prestiti e banche, che con riferimento al contratto stipulato tra la banca ed il beneficiario finale, sulla base della stessa Convenzione. L'interpretazione fornita è coerente, tra l'altro, con i principi già affermati dall'Amministrazione finanziaria con precedenti risoluzioni.

In particolare, con la Risoluzione n. 240621 del 1983, è stato chiarito, con riferimento alle agevolazioni spettanti per i contratti di finanziamento stipulati con fondi della Banca Europea per gli investimenti, che il regime di esenzione previsto per il contratto di finanziamento stipulato tra la BEI e l'istituto di credito intermediario trova applicazione anche in relazione al rapporto di finanziamento tra l'intermediario ed il beneficiario finale

del prestito BEI, in ragione dello stretto collegamento che c'è tra il contratto principale di finanziamento, quello posto tra la banca e il beneficiario finale del prestito.

Rimborsi IVA. Revisione del sistema fiscale. Circ. Ag. Entrate n. 33 del 22.07.2016

Forniti chiarimenti in merito agli effetti, in materia di rimborsi IVA, delle novità introdotte dai decreti legislativi attuativi della legge delega n. 23/2014 per la revisione del sistema fiscale.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 33 del 22 luglio, recante: *"Esecuzione dei rimborsi IVA, di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla luce delle novità introdotte dai decreti legislativi n. 156 e 158 del 24 settembre 2015 e ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti per l'esonero dalla presentazione della garanzia"*.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare in esame, ha fornito importanti chiarimenti in merito agli effetti, in materia di rimborsi IVA, delle novità introdotte dalla riforma del sistema fiscale (legge delega di riforma fiscale n. 23/2014, D.Lgs. n.156/2015, D.Lgs. n.158/2015) e in materia di esecuzione dei rimborsi (D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis). Si illustra qui di seguito uno dei principali aspetti contenuti nella circolare in esame.

Richiesta di rimborso IVA presentata dalle società non operative e/o in perdita sistematica

L'interpello ordinario è stato sostituito con cinque diverse categorie di interpello: ordinario "puro"; qualificatorio; probatorio; antiabuso; disapplicativo.

Il contribuente può interpellare l'Amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante la sussistenza delle condizioni e la valutazione dell'idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti.

A seguito della presentazione della predetta istanza, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere nel termine di centoventi giorni e, in caso di omessa risposta entro il predetto termine, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal medesimo contribuente. Nella nuova categoria dell'interpello probatorio rientrano anche le istanze presentate dalle società che hanno i requisiti per essere considerate non operative o dalle società in perdita sistematica. Ai fini della richiesta di rimborso IVA, tali società non possono richiedere il rimborso o la compensazione dell'eccedenza del credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA e tale eccedenza, se richiesta a rimborso, non può essere oggetto di cessione.

In presenza di "oggettive situazioni", che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito, la società interessata può disapplicare la disciplina delle società di comodo mediante la presentazione di una istanza di

interpello oppure mediante autovalutazione della sussistenza delle medesime "oggettive situazioni", di cui deve essere data indicazione in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione dei redditi la società deve dare indicazione dell'eventuale avvenuta presentazione dell'istanza di interpello e dell'esito della relativa risposta. Le società di comodo che intendono richiedere il rimborso IVA possono attestare la presenza delle "oggettive situazioni" attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, mediante la compilazione dell'apposito campo del quadro VX della dichiarazione IVA. La presenza della dichiarazione sostitutiva e l'assenza di ulteriori cause ostative consentono l'erogazione del rimborso in procedura semplificata o ordinaria. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, le società hanno facoltà di presentare, prima della richiesta di rimborso, l'istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative e/o della disciplina delle società in perdita sistematica. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate precisa che:

- nel caso in cui siano presentate preventivamente le istanze di interpello, sia in qualità di società non operative sia in qualità di società in perdita sistematica, il rimborso viene erogato o denegato a seguito dell'esito, anche tacito, degli interpellati;
- nel caso in cui la società presenti solo l'istanza ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative, l'ufficio, in attesa della risposta all'interpello, verifica che la società non sia in perdita sistematica sulla base del periodo di osservazione. Qualora l'interpello abbia esito positivo e la società non risulti essere in perdita sistematica, il rimborso può essere erogato; qualora, invece, l'interpello abbia un esito negativo o la società sia in perdita sistematica, oppure si verificano entrambe le suddette condizioni, il rimborso è denegato;
- nel caso in cui la società presenta solo l'istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, l'Agenzia, in attesa della risposta, chiede alla società di produrre il test di operatività e il rimborso sarà erogato a seguito di esito favorevole al test di operatività e all'interpello presentato. Qualora la società non dia riscontro alla richiesta dell'amministrazione e la risposta all'interpello sia favorevole al contribuente, il rimborso può essere erogato sulla base degli elementi di operatività desumibili dalla dichiarazione dei redditi. Il rimborso può essere erogato qualora la società presenti un'autonoma dichiarazione sostitutiva su richiesta dell'ufficio, effettuata nell'ambito dell'attività istruttoria. Diversamente, l'operatività e l'assenza di perdita sistematica sono riscontrate nella dichiarazione dei redditi.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia che l'operatività "ex lege" della società è un requisito sostanziale ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso IVA e in assenza di elementi, quali la dichiarazione sostitutiva, l'istanza di interpello, il test di operatività o la dichiarazione dei redditi, che attestino l'esistenza di tale operatività, la richiesta di rimborso non può considerarsi completa e il rimborso non può essere erogato. Ai fini della decorrenza degli interessi sulle somme rimborsate, nella misura del 2% annuo, gli interessi decorrono dalla data di risposta all'interpello o dalla data di formazione del silenzio-assenso. Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, dove sia successivamente accertata dall'ufficio la non spettanza del rimborso del credito IVA, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito rimborsato. Dove, invece, l'eccedenza di credito IVA non sia chiesta a rimborso, ma sia compensata e sia successivamente constatata l'assenza delle condizioni richieste dalla norma, si applica la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato. Tale violazione può integrare il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti nel caso di superamento della soglia annuale di cinquantamila euro (D. Lgs. n. 74/2000, art. 10-quater, comma 1). Dove si constati l'indebito utilizzo dell'eccedenza di credito a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi, si applica la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla circolare dell'Agenzia delle Entrate, disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative • Fisco • IVA

Lavoro



Licenziamenti. Giustificato il licenziamento per più mancanze «minori»

Legittimo e proporzionato il licenziamento per mancanze plurime.

Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 16217 del 3 agosto scorso, chiamata a valutare la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato da una società a un proprio dipendente, assunto con mansioni di vigilante, che non aveva adempiuto ai propri doveri e si era assentato mentre l'azienda subiva un furto

nell'orario notturno.

Il datore di lavoro aveva contestato al dipendente, con un unico provvedimento disciplinare, una pluralità di condotte poste in essere nel turno di lavoro durante il quale era stato commesso il furto, e consistenti nel non avere provveduto all'attività di vigilanza da svolgere a intervalli regolari e mediante punzonatura nelle varie postazioni; nel non avere effettuato attività di controllo; nell'aver manomesso il sistema di controllo della postazione cui era addetto, tanto che la striscia attestante le ispezioni era alterata.

Il dipendente si era difeso, invocando l'illegittimità del licenziamento per essere la sanzione sproporzionata, considerato che il CCNL applicato prevedeva invece, in caso di negligenza grave e assenza ingiustificata, la diversa sanzione conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione.

Sia il giudice di primo grado che la Corte di Appello avevano però respinto le argomentazioni del lavoratore, affermando come l'istruttoria di rito, e in particolare i filmati della telecamera di sicurezza, che avevano ripreso il ladro mentre si introduceva in azienda, e i colleghi del vigilante, che avevano confermato l'avvenuta alterazione del sistema di punzonatura per evitare di doversi recare presso le varie postazioni, avesse ampiamente dimostrato l'effettività delle mancanze contestate, e la loro attitudine a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro.

Il vigilante aveva allora investito la Cassazione della controversia, sostenendo come, a seguito dell'entrata in vigore della legge Fornero, la previsione nel contratto collettivo di una sanzione conservativa applicabile alla fattispecie contestata impedisse di fatto alla azienda di procedere al licenziamento, in quanto atto sproporzionato.

Anche la Cassazione, però, ha dato torto al vigilante "negligente", rimarcando come oggetto di contestazione fosse stata una pluralità di fatti, ciascuno dei quali dotato di peculiare rilievo disciplinare (seppure sanzionabile in base al contratto collettivo soltanto con sanzione conservativa), e tutti insieme unitariamente valutati dai giudici come idonei a legittimare il licenziamento.

In particolare, la Cassazione ha ribadito che il giudizio di proporzionalità della sanzione resta un principio di carattere generale e ribadisce che il principio che la giusta causa di licenziamento è una nozione che la legge, proprio allo scopo di consentire un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, configura come "clausola generale" che richiede di essere specificata in sede interpretativa, «mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama».

Fonte: "Il Sole 24 Ore".

Cessione del ramo d'azienda. Passaggio dei lavoratori dal cedente al cessionario

In caso di cessione di un ramo d'azien-

da, deve essere provata l'autonomia funzionale del complesso aziendale trasferito.

Affinché si possa produrre l'effetto tipico previsto dall'articolo 2112 del codice civile, relativo al passaggio dei lavoratori dal cedente al cessionario senza il loro consenso, deve essere provata necessariamente l'autonomia funzionale del complesso aziendale trasferito a seguito della cessione di un ramo di azienda.

Il ramo, sostanzialmente, deve essere in grado di svolgere il medesimo servizio eseguito prima della cessione, senza continuare a dipendere dal cedente e senza la necessità di integrazioni rilevanti da parte del cessionario.

Questo è quanto emerso con la sentenza n. 17366/2016 del 26.08.2016, con la quale la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso promosso da una società telefonica contro la sentenza di merito che ha annullato il contratto di cessione di una propria divisione aziendale, mediante il quale ha ceduto a un'impresa esterna il ramo addetto alla fornitura dei servizi di back office, gestione dei rapporti con i clienti e gestione credito.

A seguito della cessione del ramo d'azienda, il personale addetto alle divisioni è stato trasferito al cessionario, insieme ai sistemi operativi e ai beni mobili utilizzati per l'attività lavorativa, ma non alle infrastrutture tecnologiche necessarie allo svolgimento del servizio.

Contestualmente alla cessione, le parti hanno stipulato un contratto di appalto di servizi, mediante il quale l'impresa cessionaria si è impegnata a erogare alla cedente gli stessi servizi svolti dal ramo ceduto.

Una volta accertata l'invalidità del contratto di cessione, la Corte d'appello di Roma ha condannato la cedente a ripristinare il rapporto di lavoro con il personale "ceduto", ritenendo che la mancata cessione dei programmi necessari all'erogazione del servizio abbia privato il ramo d'azienda di quelle capacità di agire in autonomia indispensabile ai fini della configurazione del ramo.

Fonte: "Il Sole 24 Ore".

Notizie varie

Accordo quadro ANGAISA / InMind Consulting



Vi ricordiamo che è ancora operativo l'accordo quadro tra ANGAISA e InMind Consulting, società di consulenza aziendale specializzata nel settore del banking e della ristrutturazione del debito (www.inmindconsulting.eu).

InMind Consulting nasce dalla fusione sinergica delle competenze e delle esperienze consolidate di professionisti ed ex manager di Istituti di Credito che, in un momento storico come quello attuale, possono mettere a disposizione delle micro, piccole e medie imprese un sup-

porto concreto ed efficace, per gestire correttamente gli aspetti di "ordinaria e straordinaria" amministrazione.

La Società non appartiene ad alcun gruppo finanziario o bancario ed è totalmente detenuta dai suoi partners, i quali vantano una consolidata esperienza in materia finanziaria, giuridica e fiscale, maturata in primarie realtà bancarie nazionali e internazionali e nella libera professione.

Fra i principali servizi che InMind Consulting propone, desideriamo richiamare la vostra attenzione, innanzitutto, sull'analisi delle anomalie nei contratti bancari e metodologia di difesa: dalle irregolarità formali nella contrattualistica del credito concesso all'anatocismo bancario, dal tema dei derivati e Swap come operazioni speculative, fino a veri e propri casi di usura bancaria.

Referente principale e fondatore di InMind Consulting, Vincenzo Imperatore è stato per 22 anni manager di autorevoli Istituti di Credito (prima come specialista HR, poi direttore di filiale, direttore Centro PMI e direttore di area).

Grazie a questo accordo di collaborazione, le aziende distributrici associate potranno usufruire dei servizi erogati da InMind Consulting avvalendosi di condizioni di particolare favore, rappresentate da uno sconto del 30% rispetto alle tariffe standard.

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono disponibili all'interno della scheda allegata e sul portale www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni).

Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da InMind Consulting.



www.angaisa.it • Area Soci • Convenzioni

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.
Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre pubblicate su:
periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

